

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N.083/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 novembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Vito Giampietro – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 MANFREDONIA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 135 del 25.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Rutigliano di Rutigliano (Bari), riduce la sanzione dell'ammenda a € 600,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.11.2012 INFLITTA AL SIG. NICOLINI EGIDIO SEGUITO GARA SSV BRIKEN OBI/ANIMA E CORPO OROBICA DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Anima e Corpo Orobica C.F. di Zanica (Bergamo). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. CAGLIARI CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI:
- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €1.000,00,**
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI CALCIO A 5/ELMAS 01 DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 156 del 01.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D Cagliari Calcio A5 di Cagliari:

- riduce a 1 gara l'obbligo di disputare la stessa a porte chiuse;
- riduce, altresì, la sanzione pecuniaria a €500,00 di ammenda.

Conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete